

Unioni civili e prestazioni Inail

Autore: Redazione

L'Inail con **circolare n. 45 del 13 ottobre 2017** fornisce **indicazioni operative** per l'applicazione della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso, riconoscendo agli **uniti civilmente** gli **stessi diritti** che spettano ai coniugi in caso di **prestazioni economiche erogate dall'Inail**.

La legge, in particolare, ha stabilito espressamente che **a ognuna delle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti**, a esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo.

Prestazioni economiche riconosciute

Nel dettaglio, **l'elenco delle prestazioni economiche dell'Inail riconosciute alla persona unita civilmente**, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 76/2016, comprende:

- la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (**Morte dell'infortunato**) e relativo **l'assegno una tantum** (cd. assegno funerario o assegno di morte);
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto (**Permanenza dell'inabilità ad un decennio dalla costituzione della rendita**);
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per **patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto** di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
- lo speciale **assegno continuativo mensile** di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
- la prestazione del **Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro** di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

Applicate anche le norme sul diritto successorio

L'articolo 1, comma 21, della legge n. 76 prevede, inoltre, che **alle unioni civili** tra persone dello stesso sesso **si applichino le norme** del codice civile **sul diritto successorio** riferite al coniuge. Ne consegue, dunque, che la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis, come nel caso dei ratei di rendita maturati prima della morte e non riscossi dall'assicurato.

Convivenze di fatto

La legge di regolamentazione delle unioni civili ha disciplinato anche le **convivenze tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso**, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, introducendo il **contratto di convivenza** con l'obiettivo di regolamentare i rapporti patrimoniali e riconoscere alcuni diritti specifici.

La circolare Inail precisa, al riguardo, che, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e **convivente di fatto**, quest'ultimo **non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall'Inail**.

<https://www.diritto.it/unioni-civili-prestazioni-inail/>